

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 120-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE LUCA Angelo)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1958

---

Comunicata alla Presidenza il 13 novembre 1958

---

Assunzioni a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonchè dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55

---

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ONOREVOLI SENATORI.

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE  
E PRECEDENTI LEGISLATIVI

Le leggi relative alle definizioni finanziarie connesse alla politica degli ammassi approvate dal Parlamento dopo l'entrata in vigore della Costituzione sono le seguenti:

4 luglio 1950, n. 483, per l'esercizio 1948-49;

30 novembre 1950, n. 993, per l'esercizio 1949-50;

30 agosto 1951, n. 941, per l'esercizio 1950-51;

27 febbraio 1955, n. 64, per gli esercizi dal 1951-52 al 1954-55;

28 giugno 1956, nn. 596, 597, 598, 599, 600, 601, riguardanti oltre le integrazioni di prezzo assunte dallo Stato per prodotti vari destinati all'alimentazione e la liquidazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carne e strutto, anche la sistemazione degli oneri finanziari assunti dallo Stato in conto gestioni ammasso e distribuzione cereali dal 1953 al 1954.

Nei bilanci dei vari esercizi dal 1948-49 al 1958-59 sono stati previsti gli stanziamenti seguenti:

## Esercizio 1948-49:

	(in milioni)
oneri per la campagna cerealicola 1948-49 . . . . .	29.000
oneri per il risone . . . . .	2.500

## Esercizio 1949-50:

Oneri per la campagna cerealicola 1949-50 . . . . .	23.500
---	--------

## Esercizio 1951-52:

liquidazioni per prezzi bestiame bovino, grani, eccetera . . . . .	700
liquidazione campagna ammasso e approvvigionamento alimentare campagna 1950-1951 . . . . .	19.000
oneri ammassi per le campagne 1951-52 (parte) . . . . .	9.000

## Esercizio 1952-53:

	(in milioni)
oneri per la campagna cerealicola 1951-52 . . . . .	10.000

## Esercizio 1953-54:

oneri per la campagna 1952-1953 (produzione nazionale)	10.000
oneri per i cereali importati . . . . .	15.000

## Esercizio 1954-55:

oneri per i cereali di produzione nazionale: campagna 1952-53 . . . . .	8.000
oneri per i cereali di produzione nazionale: campagna 1953-54 . . . . .	18.000
oneri per i cereali d'importazione . . . . .	5.000

## Esercizio 1955-56:

oneri per i cereali di produzione nazionale: campagna 1954-55 . . . . .	13.450
oneri per i cereali d'importazione . . . . .	10.000

## Esercizio 1956-57:

oneri per i cereali di produzione nazionale: campagna 1954-55 . . . . .	17.000
oneri per i cereali di produzione nazionale: campagna 1955-56 . . . . .	26.100
oneri per i cereali d'importazione . . . . .	3.000

## Esercizio 1957-58:

oneri per i cereali di produzione nazionale: campagna 1956-57 . . . . .	20.000
saldo campagne cerealicole pregresse fino a quella del 1953-1954 . . . . .	10.000
oneri per i cereali d'importazione . . . . .	2.000

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esercizio 1958-59:

	(in milioni)
oneri per i cereali relativi alla campagna 1957-58 . . .	7.000
sistemazione parziale oneri campagne dal 1944-45 al 1956-57 . . . . .	5.879,7

Col disegno di legge in oggetto si intende:

1) provvedere ad assumere a carico dello Stato l'onere finanziario costituito dai disavanzi verificatisi nelle *gestioni di ammasso e di distribuzione del grano nazionale* delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-1958 nonché nella gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55;

2) provvedere ad una parziale integrazione dei fondi assegnati con precedenti leggi di autorizzazione di spese, concesse per gli oneri maturati fino alla campagna 1953-1954, non essendo state sufficienti le somme autorizzate con le leggi stesse (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 856, e leggi 12 luglio 1949, n. 459 e 28 giugno 1956, nn. 596, 597, 598, 599, 600, 601) a far fronte alla copertura dell'intero onere derivante dalle rispettive gestioni sia perchè non è stato sempre possibile accantonare, negli stanziamenti del Ministero del tesoro, le somme necessarie, sia per effetto degli oneri di finanziamento maturati alla data di chiusura di ciascuna campagna a quelle in cui i fondi stanziati in bilancio sono stati messi a disposizione e successivamente erogati.

Gli oneri di cui al n. 1 ammontano a 78 miliardi e 650 milioni; quelli relativi al n. 2 a 15 miliardi 879 milioni e 700 mila; in complesso col disegno di legge si autorizza l'assunzione di oneri per 94 miliardi 529 milioni e 700 mila. Contro la cifra di 78 miliardi e 370 milioni sta l'importo di 217 miliardi e 370 milioni finora accertato per le quattro campagne dal 1954-55 al 1957-58.

Escludendo gli oneri relativi alla gestione dei due quintali di risone, gli oneri accertati pel solo grano ammontano quindi a 209

miliardi e 370 milioni ai quali andranno con sicurezza aggiunti quelli relativi agli interessi che si matureranno sullo scoperto bancario fino a quando esso non sarà eliminato.

## NATURA DEGLI ONERI

Gli oneri finanziari che derivano allo Stato in conseguenza delle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano nazionale sono costituiti da:

- 1) oneri normali di gestione;
- 2) operazioni di carattere straordinario;
- 3) interessi passivi.

Gli oneri normali di gestione derivano:

a) dai minori ricavi ottenuti nelle cessioni al consumo interno ai prezzi ufficialmente fissati, rispetto a quelli corrisposti ai conferenti, maggiorato dalle spese di ammasso e dagli oneri di finanziamento;

b) dalle perdite derivanti dalle cessioni di carattere straordinario (vendite, cambio, prestiti, permutate, reintegri, cessioni gratuite ai danneggiati da avversità atmosferiche e ai bisognosi), effettuate per collocare i quantitativi di grano tenero residuati al termine delle singole campagne granarie ed eccedenti le necessità del consumo alimentare interno e approvvigionare il Paese dei necessari quantitativi di grano duro;

c) dalle perdite derivanti dalle distribuzioni di grano disposte con leggi varie;

d) dalle spese sostenute e non recuperate per il prodotto rimasto invenduto a fine campagna;

e) dagli interessi passivi che maturano fino al momento in cui i conti con gli Istituti di credito non siano estinti.

Riteniamo opportuno riepilogare i movimenti relativi all'ammasso del grano relativi alle campagne in esame con un raggruppamento diverso da quello contenuto nella relazione ministerale al disegno di legge n. 120, per dedurre da entrambe le tabelle le opportune considerazioni:

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO	Giacenze all'inizio dell'esercizio		Conferimenti		Vendite e cessioni	Cali, ammanni, avarie	Giacenze alla fine (riporti all'esercizio successivo)		TOTALE 1 + 2 ovvero 3 + 4 + 5
	tenero	duro	tenero	duro			tenero	duro	
1954-55	11.508.045	1.025.588	9.623.252	2.295.426	19.501.704	70.753	4.847.287	27.667	24.447.311
1955-56	4.847.287	27.667	14.147.024	1.804.321	4.508.114	20.414	16.259.350	29.421	20.826.299
1956-57	16.724.952	29.421	13.880.910	1.235.009	14.521.601	69.700	16.724.952	88.437	31.404.690
1957-58	16.724.952	88.437	9.475.529	2.390.104	19.060.000	—	7.740.481	1.878.541	28.679.022

Si osserva facilmente che nel 1955-56 e 1956-57 le giacenze in fine di esercizio superano i quantitativi conferiti, che se ciò non avviene alla fine dell'esercizio 1957-58 è tuttavia in questo esercizio diminuita sensibilmente la quantità conferita.

Nel 1955-56 le vendite e cessioni sono state eccessivamente esigue, tali da essere inferiori alle stesse giacenze all'inizio dell'esercizio e quindi non assorbendo nemmeno parzialmente la quota conferita. Nel 1956-57 le vendite a cessioni hanno assorbito solo una parte minima delle giacenze all'inizio dell'esercizio.

A questo punto non è fuori posto ricordare che i contributi d'ammasso relativi agli esercizi che sono considerati sono stati stabiliti con decreti ministeriali in ragione di 16 milioni di quintali per gli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, e di 12 milioni di quintali per la campagna 1957-58. E ciò in relazione alla produzione e al prevedibile consumo.

È noto infatti che la produzione di grano è stata di 72.829 milioni di quintali nel 1954, di 35.055 nel 1955, di 86.813 nel 1956, di 84.487 nel 1957 e di 95.000 nel 1958.

Un'annata anormale è stata quella del 1954.

Infatti, rispetto alla produzione del 1953, si ebbe nel 1954 una contrazione del 19,9 per cento.

E poichè la superficie coltivata rimase la quota stessa (4.769.647 ettari) rispetto all'anno precedente, la riduzione fu dovuta alla resa che da 19 scese a 15,3 quintali.

La resa poi è tornata a salire nel 1955 (19,6 quintali), nel 1956 è stata di 17,8, nel 1957 di 17,2.

Occorre ancora rilevare che le rese superano in media del 20 per cento quelle del 1938.

Tornando agli oneri normali di gestione occorre innanzitutto ricordare che i prezzi di conferimento all'ammasso sono diversi da quelli di cessione all'industria molitoria, alla città di Trieste, alle Forze Armate e popolazione civile.

I prezzi di conferimento risultano da medie ponderali che tengono conto delle tre zone di produzione in cui è diviso il territorio.

I valori di essi e dei prezzi di cessione sono riportati nella Relazione ministeriale.

Alle spese di gestione si fa fronte con quote di accantonamento stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi per ogni quintale di grano immesso al consumo. Esse sono state determinate in lire 1.250 per la campagna 1954-55; in lire 3.600 per la campagna 1955-56; in lire 2.400 per la campagna 1956-57 e 1958, tenendo conto dei prevedibili quantitativi di grano da consumarsi.

A iniziare dal 1949, ossia dall'epoca in cui la situazione comincia a normalizzarsi, a mezzo di apposita convenzione fu forfettizzato il costo di gestione ammasso e quello di distribuzione, intendendosi col *forfait* concordato rimborsate sia le spese generali di amministrazione sia quelle relative al movimento e conservazione (consegna in magazzino, prelevamento di campioni per accertamento delle caratteristiche merceologiche, custodia in magazzino col relativo pagamento dei fitti, paleggiature ed eventuali disinfestazioni, uso di macchine ed energia elettrica occorrente per funzionamento dei silos).

Vi sono poi le spese di prepulitura specie delle giacenze, dell'assicurazione contro l'incendio, i furti e la responsabilità civile, spese di vigilanza e controllo.

Un altro ordine di spese è quello relativo ai trasferimenti da magazzino a magazzino nell'ambito provinciale, interprovinciale della Sardegna.

Ci sono ancora le spese di distribuzione (pesatura, insaccatura, carico, trasporto fino al mulino, scarico, consegna che sono state anche forfettizzate.

Infine vi sono gli oneri fiscali. I vari *forfait* sono stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi nel momento in cui fissa le quote di accantonamento e sulla base dell'esperienza acquisita.

Per offrire all'Assemblea dei dati indicativi ed orientativi, avendo a disposizione solo le situazioni di gestione alla fine del 1956 occorre tener presente che le spese di gestione sono state le seguenti:

il 10,88 per cento dell'importo corrisposto ai conferenti, pari a lire 785 a quintale nell'esercizio 1954-55

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il 9,27 per cento c. s. pari a lire 690 a quintale per l'esercizio 1955-56;

il 10,03 per cento pari a lire 540 a quintale come valori medi per tutto il periodo che va dal 1944-45 al 1955-56.

Il modo con cui gli enti gestori fanno fronte al pagamento dovuto ai conferenti consiste in anticipazioni effettuate dagli Istituti bancari autorizzati all'esercizio del credito agrario, su condizioni stabilite da apposita convenzione.

Esse consistono principalmente in:

1) sconto di cambiali a 4 mesi al tasso ufficiale maggiorato di un punto e mezzo;

2) facoltà degli Istituti finanziatori di riscontare il portafoglio di ammasso al tasso ufficiale di sconto, presso la Banca d'Italia;

3) accensione di conto corrente, nel quale vengono accreditati i netti ricavi degli effetti ed i ricavi delle vendite ed addebitati gli effetti scaduti ed i pagamenti ai conferenti; tale conto è regolato a tasso reciproco con la maggiorazione dell'1 per cento sui momentanei ed eventuali scoperti; la capitalizzazione degli interessi ha luogo ogni semestre;

4) riconoscimento di una provvigione agli Istituti gestori e finanziatori, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute.

Le operazioni di carattere straordinario, che recano oneri all'Erario per 86.130 milioni, consistono in operazioni di alleggerimento di una quota di grano tenero esuberante delle gestioni di ammasso in corso e ciò è stato effettuato per un complesso di 9.660.000 di quintali nei tre esercizi 1955-56, 1956-57 e 1957-58, sia mediante prestiti alla Francia, all'Ungheria e alla Turchia o vendite all'Egitto (fatti a seguito di convenzioni varie con tali paesi), sia mediante cambio di grano tenero con grano duro, sia mediante vendite all'asta per 1.000.000 di quintali, sia mediante distribuzioni gratuite per 2 milioni e 50.000 quintali.

La Commissione finanze e tesoro pur riconoscendo le cause e le finalità di tali operazioni, ha rilevato tuttavia l'elevata cifra dell'onere complessivo ed unitario, da esse sca-

turate per l'Erario e la necessità di uno studio approfondito in merito.

A determinare infine altri oneri per lo Stato sono gli interessi passivi alla data di chiusura delle gestioni. Essi, per mancanza di disponibilità di fondi destinati alla copertura degli oneri per ogni campagna granaria vengono semestralmente capitalizzati sugli scoperti bancari di finanziamento e alla data del 30 giugno 1958 ammontano a 14.240 milioni.

Analogamente a quanto si è fatto per le spese di gestione, indichiamo le cifre relative agli oneri di finanziamento:

il 6,48 per cento dell'importo corrisposto ai conferenti, pari a lire 482 a quintale per l'esercizio 1954-55;

il 7,39 per cento, c. s., pari a lire 540 a quintale per l'esercizio 1955,56;

l'11,91 per cento pari a lire 636 a quintale come valori medi per tutto il periodo dal 1944-45 al 1955-56.

Non va taciuta, sia pure per brevi cenni, quella che è la situazione del portafoglio ammassi presso la Banca d'Italia.

Esso, per il solo grano, ammontava al 31 dicembre 1947 a 178,8 miliardi per l'esercizio 1957-58, a 70,7 miliardi per l'esercizio 1956-57, a 25,7 miliardi per l'esercizio 1955-1956, a 24,7 miliardi per l'esercizio 1954-55.

Comprendendosi anche gli altri precedenti esercizi risulta dal 1946-47 al 1957-58 un totale di 351,1 miliardi, che rappresenta i 9/10 di tutto il portafoglio ammassi (grano, risone, canapa, granturco, olio, orzo, segala) pari a 379,7 miliardi.

Quando si pensi che la consistenza complessiva del portafoglio della Banca d'Italia alla fine 1957 era di 404,9 miliardi, si evince non solo che l'esposizione debitoria è veramente ingente, ma non si può non porsi il problema che ne deriva anche agli effetti di una più proficua utilizzazione, come ha rilevato col senatore Parri molta parte della Commissione.

Gestione di due milioni di quintali di risone.

In conseguenza della caduta del prezzo internazionale del riso che colpì la risicol-

tura italiana quando, dopo i fatti della Corea, si ebbe un periodo favorevole per una forte esportazione a prezzi remunerativi, nel 1954, si iniziò la campagna commerciale con una rimanenza di quasi due milioni di quintali. Anche per rimediare all'interno alle conseguenze di una politica di conquista dei mercati esteri iniziata da alcuni Paesi mediante premi all'esportazione, fu deciso *una tantum* l'aumento di 2 milioni di quintali di riso al prezzo di lire 6.400 a quintale, che fu poi ceduto al prezzo medio di lire 4.130.

La differenza tra i due prezzi, le spese generali di ammasso e gli oneri di finanziamento hanno determinato una perdita di lire 8 miliardi.

#### CONSIDERAZIONI FINALI

Onorevoli colleghi, è noto come l'istituzione degli ammassi granari fatta con regio decreto-legge 15 giugno 1936 ebbe in origine lo scopo di sostenere il prezzo del grano evitando la repentina, contemporanea immissione sul mercato di ingenti quantitativi di grano al momento del raccolto.

Durante il periodo bellico e post-bellico il fine fondamentale del sistema fu però quello di assicurare al popolo, sia pure con le dovute limitazioni quantitative, il rifornimento del pane e della pasta a prezzi contenuti.

Allontanandosi il periodo di scarsa produzione e tornato questa alla normalità e ripristinandosi gli approvvigionamenti dall'estero cessò (1949) l'ultima finalità e il sistema continuò a permanere per assolvere la primitiva funzione di equilibrare i prezzi dando, specie ai piccoli produttori, la sicurezza di una immediata e congrua remunerazione del prodotto.

Intanto l'agricoltura italiana riprendeva non soltanto il ritmo della sua produzione, ma l'accresceva, anche in conseguenza di una maggiore produttività. Al quantitativo di grano di produzione nazionale veniva poi ad aggiungersi sia una certa quantità di grano tenero importato in contropartita di

esportazioni industriali, sia un notevole quantitativo di grano duro importato per favorire il fabbisogno nazionale in conseguenza della insufficiente produzione interna di quest'ultimo tipo di grano.

Intanto venivano spostandosi nella popolazione italiana i rapporti di consumo tra il grano e gli altri generi alimentari (carni, patate, ortaggi, frutta) con aumento più elevato di consumo di questi ultimi, fenomeno che, insieme all'aumentata disponibilità di grano per la maggiore produzione e per le importazioni, come dianzi detto, ha conferito all'ammasso la caratteristica di sottrarre al mercato un forte quantitativo di grano nonostante il sistema dell'ammasso per contingente, ponendo con molta maggiore accentrazione un problema nuovo: quello delle giacenze.

Si è detto « con molta maggiore accentuazione » poichè in ogni campagna granaria vi è stato sempre un riporto alla campagna successiva come elemento di prudenza e di garanzia. Ma il fenomeno ha assunto negli ultimi anni un andamento considerevole, sebbene si sia cercato di alleggerirlo mediante operazioni di cessioni all'estero e di distribuzione gratuita all'interno, come meglio si specificherà più avanti.

Vi sono due problemi essenziali posti dalla situazione analizzata finora: il primo riguarda lo studio della migliore sistemazione degli oneri fin qui acquisiti con la relativa dislocazione a carico di un certo numero di esercizi finanziari; il secondo è attinente a tutto il sistema degli ammassi in relazione al compito fondamentale di un equilibramento dei prezzi e quindi della tutela del produttore.

La necessità di sottrarre alla circolazione granaria un considerevole quantitativo di grano è ormai acquisita e d'altra parte bisogna porsi anche il traguardo di produrre a prezzi internazionali, con la riduzione dei costi.

Più che scoraggiare la produzione del grano, ai fini di un ridimensionamento della sua produzione complessiva, sarebbe opportuno incoraggiare le trasformazioni culturali, specie da parte delle piccole aziende delle zone depresse con produzione di

ortofrutticoli e di foraggiere, incrementando in tal guisa il patrimonio zootecnico che tanto può contribuire all'incremento della produttività e al fabbisogno di carne e latte. Occorrerà certamente realizzare una politica di programmazione nel settore dell'agricoltura.

Occorrerà adeguare alla realtà contingente, interna e internazionale, anche la tutela economica della produzione.

Bisognerà ancora preoccuparsi di non porre eccessive difficoltà alle piccole aziende contadine, specie a quelle delle regioni meridionali, perchè possano evolversi verso forme più progredite dell'agricoltura.

Conclusione. Quanto mi sono sforzato di dire e condensare, nella presente relazione, lumeggiando una situazione, è il risultato di un'approfondita disamina in seno alla 5<sup>a</sup> Commissione.

Essa è unanime nel ritenere che bisognerà evitare di appesantire ulteriormente la finanza dello Stato.

La minoranza della Commissione (Bertoli, Fortunati e altri) fanno riserva sull'articolo 3 del disegno di legge, che contiene una delega al Governo di sistemare i conti.

A giudizio della maggioranza il Senato può tranquillamente votare l'articolo che trova posto su tutte le leggi precedenti. Si tratta di aver fiducia negli organi dello Stato, salvo l'esame di controllo dei consuntivi che il Parlamento può sempre chiedere di fare.

I cosiddetti rendiconti, o meglio le situazioni di gestione forniscono già elementi di giudizio anche se non definitivi.

Gli oneri di ammasso sono la conseguenza di una politica autarchica, bellica e post-bellica che non possono non essere assunti. Bisognerà però far compiere un passo verso la trasformazione evolutiva di questa politica rendendola aderente alla realtà interna e internazionale.

Le somme stanziare possono alleggerire la situazione debitoria dello Stato sia nei confronti degli Enti gestori (avendo la garanzia che ad essi vanno corrisposti degli accenti) sia verso gli Istituti finanziari, anche per non far accrescere gli interessi passivi.

Il Relatore, a nome della Commissione e salvo la riserva espressa, vi invita, onorevoli colleghi, ad approvare il disegno di legge.

DE LUCA Angelo, *relatore*.



**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi verificatisi durante le campagne 1954-1955, 1955-56, 1956-57 e 1957-58 nelle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale e costituiti:

a) dai minori ricavi ottenuti nelle cessioni al consumo interno ai prezzi ufficialmente fissati rispetto a quelli corrisposti ai conferenti, maggiorati delle spese di ammasso e di distribuzione e degli oneri di finanziamento;

b) dalle perdite derivanti dalle cessioni di carattere straordinario (vendite, permutate, prestiti, reintegri per esportazione di sfarinati) effettuate all'interno del Paese ed all'estero, per collocare i quantitativi di grano tenero residuati al termine delle singole campagne granarie ed eccedenti le necessità del consumo alimentare interno;

c) dalle perdite derivanti dalle distribuzioni di grano disposte ai sensi delle leggi 25 luglio 1957, n. 595 (articolo 20 e articolo 24, quinto comma), 5 febbraio 1958, n. 28 e 24 giugno 1958, n. 637 (articolo 2, secondo comma);

d) dalle spese sostenute e non recuperate per il prodotto rimasto invenduto a fine campagna.

**Art. 2.**

È altresì assunto a carico dello Stato per l'ammasso del risone della campagna 1954-1955, effettuato per conto dei produttori, lo onere derivante dalla gestione del contingente di due milioni di quintali di risone e costituito dalla differenza tra il prezzo corrisposto ai conferenti, maggiorato delle spese sostenute per l'ammasso e quello ricavato dalla vendita del prodotto.

**Art. 3.**

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con quello del tesoro.

**Art. 4.**

Per la liquidazione degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 78.650.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo successiva autorizzazione di spesa, fino alla copertura dell'intero disavanzo.

**Art. 5.**

È inoltre autorizzata sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 15 miliardi 879.700.000, a parziale integrazione dei fondi assegnati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 856, e con leggi 12 luglio 1949, n. 459, e 28 giugno 1956, nn. 596, 597, 598, 599, 600 e 601.

**Art. 6.**

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge sarà provveduto:

a) per lire 12.550.000.000 e lire 39 miliardi 100.000.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dei fondi iscritti ai capitoli n. 532 e n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli esercizi 1955-1956 e 1956-57;

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) per lire 30.000.000.000 e lire 12 miliardi 879.700.000 a carico dei fondi iscritti ai capitoli n. 498 e n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli esercizi 1957-58 e 1958-59.

## Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 8.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione agli Enti gestori di acconti o di ulteriori acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

## Art. 9.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire agli Enti gestori le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono gli Enti gestori verso lo Stato.

## Art. 10.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere, in esecuzione della presente legge, sono pagati mediante la emissione di mandati diretti, a favore degli Enti gestori, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.